

sportivo, per cui una terza persona imparziale, il Conciliatore, assiste le parti in conflitto facilitandone la comunicazione, guidando la loro negoziazione, facendone affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Le parti esprimono le proprie posizioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

L'Avv. Vergara Caffarelli si riporta ai contenuti dell'istanza di conciliazione e insiste nelle conclusioni indicate in ricorso.

La Federazione si riporta ai contenuti della memoria di costituzione depositata in data odierna, secondo cui si rimette alla decisione adottata dagli organi di giustizia federali.

Il Conciliatore, preso atto delle posizioni delle parti, dichiara concluso il presente procedimento per mancato accordo tra le parti.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 19 gennaio 2009

PARTE ISTANTE

F.to Domenico Giordani

F.to Massimo Vergara Caffarelli

CONTROPARTE

F.to Alessandro Avagliano

IL CONCILIATORE

F.to Domenico La Medica

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data odierna al numero 0097